

Nel caso di specie, le prestazioni di servizi forensi, volte ad evitare sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche, amministratori di un'impresa soggetta ad imposta, non conferiscono all'impresa stessa il diritto di portare in detrazione, quale imposta a monte, l'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni fornite.

(¹) GU C 138 del 12.5.2012.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero per i beni e le attività culturali e a./Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e a.

(Causa C-111/12) (¹)

(Direttiva 85/384/CEE — Reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell'architettura — Articoli 10 e 11, lettera g) — Normativa nazionale che riconosce l'equivalenza tra i titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva agli architetti i lavori riguardanti immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico — Principio della parità di trattamento — Situazione puramente interna a uno Stato membro)

(2013/C 114/30)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Ministero per i beni e le attività culturali, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno

Convenuti: Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona, Alessandro Mosconi, Comune di San Martino Buon Albergo, Istituzione di Ricovero e di Educazione di Venezia (IRE), Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli articoli 10 e 11 della direttiva 85/384/CE

del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15) — Riconoscimento reciproco dei titoli nel settore dell'architettura — Normativa nazionale che riserva agli architetti la realizzazione dei riguardanti immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico — Verifica, caso per caso, dell'idoneità dei titolari dei diplomi di architetto ed ingegnere, conseguiti in altri Stati membri, ad effettuare lavori di tal genere

Dispositivo

Gli articoli 10 e 11 della direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale secondo cui persone in possesso di un titolo rilasciato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, titolo abilitante all'esercizio di attività nel settore dell'architettura ed espressamente menzionato al citato articolo 11, possono svolgere, in quest'ultimo Stato, attività riguardanti immobili di interesse artistico solamente qualora dimostrino, eventualmente nell'ambito di una specifica verifica della loro idoneità professionale, di possedere particolari qualifiche nel settore dei beni culturali.

(¹) GU C 151 del 26.5.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 febbraio 2013 — Ellinika Nafpigeia AE/Commissione europea

(Causa C-246/12 P) (¹)

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Costruzione navale — Decisione che dichiara misure di aiuto incompatibili con il mercato comune — Protezione degli interessi essenziali della sicurezza nazionale — Condizioni di concorrenza nel mercato interno)

(2013/C 114/31)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ellinika Nafpigeia AE (rappresentanti: I. Drosos e V. Karagiannis, dikigoroi)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Urraca Caviedes e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 marzo 2012, Ellinika Nafpigeia/Commissione (T-391/08) che respinge un ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione C(2008) 3118 def., del 2 luglio 2008, che dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti accordati dalle autorità elleniche a favore della Ellinika Nafpigeia (Hellenic Shipyards «HSY»), nell'ambito delle modifiche al piano d'investimenti iniziale relativo alla ristrutturazione di detto cantiere navale [aiuto di Stato n. C 16/04 (ex NN 29/2004, CP 71/2002 e CP 133/2005)]

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Ellinika Nafpigeia AE è condannata alle spese.*

(¹) GU C 200 del 7.7.2012.

Impugnazione proposta il 14 maggio 2012 dalla H-Holding AG avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 marzo 2012, causa T-594/11, H-Holding AG/Commissione europea

(Causa C-235/12 P)

(2013/C 114/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: H-Holding AG (rappresentante: R. Závodný, advokát)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Settima Sezione), con ordinanza del 28 febbraio 2013, ha respinto l'impugnazione e disposto che la ricorrente sia condannata alle proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kúria (Ungheria) il 5 dicembre 2012 — BDV Hungary Trading Kft. (in liquidazione)/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-563/12)

(2013/C 114/33)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: BDV Hungary Trading Kft. (in liquidazione)

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si possano interpretare l'articolo 15 della sesta direttiva 77/388/CEE (¹) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile (in prosieguo: la precedente direttiva IVA) e l'articolo 146 della direttiva 2006/112/CE (²) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») nel senso che il trasporto, effettuato al di fuori del territorio comunitario, dei beni destinati all'esportazione deve aver luogo entro un determinato termine affinché possa essere considerato una vendita all'esportazione esente.
- 2) Se, in sede di risposta alla prima questione, rilevino le condizioni di vendita; il fatto che il venditore, l'acquirente o il trasportatore abbiano agito in buona o mala fede, con la debita diligenza o in modo eventualmente colpevole; il periodo di dichiarazione o il fatto che il trasporto dei beni venga effettuato effettivamente oltre il termine ma nell'arco del periodo di decadenza ai fini della liquidazione dell'imposta.
- 3) Se sia compatibile con i principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto e di proporzionalità il fatto che la normativa di uno Stato membro preveda presupposti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nelle direttive e subordini a presupposti oggettivi e cumulativi non figuranti nelle stesse la possibilità di considerare un'esportazione come esente.
- 4) Se gli articoli 15 della precedente direttiva IVA nonché 131 e 273 della nuova direttiva IVA possano essere interpretati nel senso che, al fine di evitare l'elusione, l'abuso e l'evasione fiscali e la corretta liquidazione e riscossione dell'imposta, uno Stato membro può subordinare le esportazioni esenti a presupposti quali quelli previsti all'articolo 11, paragrafo 1, della legge n. LXXIV del 1992, relativa all'imposta sul valore aggiunto, e all'articolo 98, paragrafo 1, della legge n. CXXVII del 2007, relativa all'imposta sul valore aggiunto.
- 5) Se sia conforme ai principi fondamentali del diritto dell'Unione e alle disposizioni delle direttive il fatto che, in mancanza di presupposti non figuranti negli articoli 15 e 146 delle direttive, l'autorità finanziaria abbia modificato la